



Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Roma, 28 settembre 2021

All'attenzione della Ministra dell'Università e della Ricerca

Prof.ssa Cristina Messa

Alla Segretaria Generale

Dott.ssa Maria Letizia Melina

Ministero dell'Università e della Ricerca

E p.c.

Ai Rettori delle Università Italiane

LORO SEDI

Oggetto: Convenzioni per trasporti di studenti universitari fuorisede

Adunanza del 27-28 settembre 2021

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

VISTO l'ART. 3 della Costituzione Italiana che affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

VISTO che l'ART. 34 comma III e IV della Costituzione, prevede che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e stabilisce che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

VISTA la riforma del titolo V parte II della Costituzione – operata con la L. cost. 3/2001 – che ha attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali



Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lett. m, Cost.). Nell'ambito di tale titolo, la potestà legislativa in materia di diritto allo studio universitario è stata attribuita alle regioni, non rientrando né tra le materie di potestà esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente.

VISTO che l'ART. 3 del d.lgs. 68/2012 ha previsto un sistema integrato di strumenti e servizi per la garanzia del diritto allo studio, al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, diversi soggetti. In particolare:

- lo Stato ha competenza esclusiva in materia di determinazione dei LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni)
- le regioni a statuto ordinario esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi per il concreto esercizio di tale diritto;
- le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le competenze ad esse spettanti in base ai rispettivi statuti, tenendo conto dei LEP;
- le università e le istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie risorse, organizzano i propri servizi al fine di realizzare il successo formativo degli studi

VISTO l'ART. 12 del d.lgs. 68/2012, che ha, inoltre, attribuito al MIUR il compito di promuovere accordi di programma e protocolli di intesa per favorire il raccordo tra le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e potenziare la gamma di servizi e interventi posti in essere dalle stesse.

VISTO l'ART. 136 comma I della L. n.388/2000 secondo il quale “Al fine di realizzare la coesione tra le diverse aree del Paese, con riguardo ai servizi aerei di linea, il Ministro dei trasporti e della navigazione dispone, con proprio decreto, l'imposizione di oneri di pubblico servizio in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 Luglio 1992 nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 Giugno 1999 e provvede a costituire le condizioni necessarie a determinare un'effettiva riduzione delle tariffe dei servizi aerei di linea nelle predette regioni”.

VISTA la mozione “Agevolazioni sulle tariffe di viaggio per studenti all'interno del paese” del 16 dicembre 2019;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

VISTA la mozione “Agevolazione tariffe di viaggio rientro studenti fuorisede in periodo post emergenza” del 23 maggio 2020;

CONSIDERATO che caratteristica fondamentale della continuità territoriale è la base normativa come Servizio Pubblico, il quale rende possibile la deroga ai principi di libero mercato e della libera concorrenza.

CONSIDERATO che in Europa, la continuità territoriale è quello strumento legislativo europeo che ha lo scopo di garantire i servizi di trasporto, normalmente per via aerea o marittima, ai cittadini abitanti in regioni sfavorite o disagiate dello Stato a cui appartengono. Nel caso dell'Italia, si possono citare le due isole maggiori del Mediterraneo, Sardegna e Sicilia.

CONSIDERATO che si parla di continuità territoriale anche quando, pur con un meccanismo differente, sono direttamente aziende pubbliche ad offrire il servizio.

CONSIDERATO che la continuità territoriale aerea da e per la regione Sardegna è regolamentata da bandi biennali o triennali finanziati dalla Regione stessa e autorizzati da decreti di imposizione di oneri di servizio pubblico sulle tratte stabilite da parte del Ministero dei Trasporti. Si parla di *continuità territoriale 1* punta a connettere i tre aeroporti sardi (Olbia-Costa Smeralda, Cagliari-Elmas, Alghero-Fertilia).

CONSIDERATO che dal 2015 si parla anche di *continuità territoriale 2*, il cui scopo è quello di collegare Bologna-Borgo Panigale, Napoli-Capodichino, Firenze-Peretola, Verona-Villafranca ai tre aeroporti principali sardi, anche se da anni il bando è bloccato al vaglio della Commissione Europea.

CONSIDERATO che attualmente, la continuità territoriale per la Sardegna consente di godere di tariffe a prezzo fisso tutto l'anno, con bagaglio garantito, nelle rotte da e per l'isola nei trasporti aerei. Nello specifico possono godere della riduzione le seguenti categorie: i cittadini residenti in Sardegna, i giovani fino ai 21 anni di età, gli studenti fino al 27esimo anno di età, i disabili e gli anziani oltre i 70 anni.

CONSIDERATO che dal 2017 anche tutti i non residenti hanno accesso ad una tariffazione speciale, seppur non fissa tutto l'anno.

CONSIDERATO che riguardo la Regione Siciliana, solo le isole di Lampedusa e Pantelleria sono in regime di continuità con gli aeroporti di Catania, Palermo e Trapani.

CONSIDERATO che proprio a causa dell'assenza di tariffe fisse o agevolate e della mancata continuità territoriale, si è assistito ad un aumento esponenziale del costo di biglietti aerei che abbiano come tratta quella proveniente dai principali aeroporti italiani e diretta verso gli aeroporti Siciliani. Tali costi variano dai €200 ai €500.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

CONSIDERATO che secondo recenti statistiche dell'Anagrafe Nazionale Studenti stilate dal MIUR in collaborazione con Cineca nell'anno accademico 2017/2018, su 1 milione e 600mila ragazzi iscritti negli atenei d'Italia, oltre 1 su 4 (circa 400mila) era fuori sede.

CONSIDERATO che, sempre secondo le statistiche dell'ANS, dei 400mila studenti fuori sede oltre 52mila sono Siciliani; infatti, nell'a.a. 2017/2018 uno studente Siciliano su tre studiava in un'altra regione (il 33% di 130mila studenti).

CONSIDERATO che i costi dei biglietti aerei suddetti sono insostenibili sia dagli studenti che dalle relative famiglie e che per tale ragione molti studenti rinunciano al rientro a casa o sono costretti ad optare per mezzi di trasporto quali autobus e treni, che prevedono dalle 11 alle 18 ore di viaggio in relazione alla regione di partenza.

CHIEDE

Che nelle sedi tecnico-politiche opportune, partecipate dal Ministro dell'Università e della Ricerca On. Maria Cristina Messa, dal Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, On. Enrico Giovannini, dal Ministro dell'Economia e della Finanza, On. Daniele Franco, , dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e dagli enti locali e dalle aziende di trasporto interessate, si analizzino le situazioni critiche al fine di trovare adeguate soluzioni.

Che il ministero dell'Istruzione intervenga al fine garantire la continuità territoriale ove necessario e di consentire che il diritto allo studio universitario possa essere esercitato a pieno da ogni studente e quindi, come sancito dall'ART 3. della nostra Costituzione, che si rimuovano gli ostacoli di ordine economico che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Che vengano stipulate intese e convenzioni, tra il Ministero dell'Università e i principali vettori di trasporto aereo, ferroviario e gomma, operanti in territorio italiano, per assicurare convenzioni a tariffe agevolate rivolte a tutti gli studenti universitari

Il Presidente del CNSU

Luigi Leone Chiapparino